

DELIBERA N. 73/06/CSP

**Provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 9,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28
nei confronti della
società Telecom Italia Media S.p.a.
(Tg La 7 –Mtv flash)
per inosservanza della Delibera n. 56/06/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 aprile 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed in particolare l'art. 10, comma 9;

VISTO il provvedimento recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*" e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 56/06/CSP recante richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche o private operanti in ambito nazionale a garantire nei programmi di informazione la corretta parità di accesso ai soggetti politici durante lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006, in particolare assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione dell'Autorità, trasmessi dall'ISIMM Ricerche, relativamente alle trasmissioni dei telegiornali TGLa 7 e MTV Flash in onda nel periodo dal 22 al 28 marzo 2006, risulta che il tempo di antenna è stato ripartito tra le varie liste partecipanti nella misura specificata nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera;

RILEVATO che dai dati sopra indicati si rileva uno squilibrio nella attribuzione del tempo di antenna alle diverse liste partecipanti alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le coalizioni e tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

RILEVATO che le emittenti radiotelevisive La 7 e MTV non hanno conformato i propri notiziari TG La 7 e MTV Flash al richiamo loro rivolto con la menzionata delibera n. 56/06/CSP, persistendo uno squilibrio nella rappresentazione delle diverse liste partecipanti alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, stante l'imminente conclusione della campagna elettorale, di pervenire a una più equilibrata ripartizione fra le liste concorrenti alle elezioni del tempo di antenna all'interno dei notiziari di informazione

RILEVATA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione dei Commissari, Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia Media S.p.A., concessionaria delle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La 7 e MTV, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 142 (CAP 00144), di rispettare rigorosamente nell'ambito dei programmi di informazione e in particolare nei notiziari TG La 7 e MTV Flash, a decorrere dalla notifica della presente delibera e fino alla conclusione della campagna elettorale, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici e in particolare assicurando la parità di trattamento e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti alle elezioni.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio Comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – All'attenzione del direttore, dr.ssa Laura Aria – Via delle Muratte, 25 – 00187 Roma". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 06/69644926.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 3 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti